RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2304 Seduta del 13/05/2024

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI
ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CORRENTE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI NEI COMPRENSORI SCIISTICI LOMBARDI, PER LE STAGIONI SCIISTICHE 2023/2024 E 2024/2025

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica Simone Rasetti

Il Dirigente Luca Vaghi

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con DCR XII/42 del 20 giugno 2023, che prevede, all'ambito strategico 6.3 lo "Sport e grandi eventi", il potenziamento degli impianti e delle infrastrutture sportive (obiettivo 6.3.3);

VISTA la L.R. 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", ed in particolare:

- l'articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità della L.R. 26/2014 la "promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita";
- l'articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il "sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste",

ove, fra le tipologie di intervento, la Giunta Regionale individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione:

- n. 2014/651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, che si applica fino al 31 dicembre 2026;
- n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione Europea agli aiuti "de minimis", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE:

- le decisioni (UE) C (2002)599 fin in data 27/02/2002 - Aiuto di Stato n. 376/2001 «Italia - Regime di aiuti in favore degli impianti a fune» e (UE) C (2004)4764 fin in data 14/12/2004 - Aiuto di Stato N. 476/2004 «Italia – Impianti a fune di Prada - Costabella», dalle quali risulta che sono considerati impianti di interesse locale gli impianti il cui finanziamento non altera la concorrenza o gli scambi intracomunitari, gli impianti ubicati in stazioni di sport invernali con meno di 3 impianti e con impianti di lunghezza inferiore a 3 km, oppure che presentano le seguenti caratteristiche: il numero di pass settimanali venduti nell'intera

stagione non supera il 15% del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000, e come da Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C262/01), con particolare riferimento al punto 197 (riportante esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri), lettera h);

- la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C 262/01), nella Commissione ricorda "i diversi elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato: la sussistenza di un'impresa, l'imputabilità della misura allo Stato, il suo finanziamento tramite risorse statali, il conferimento di un vantaggio, la selettività della misura e i suoi effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri";

VISTE:

- la D.G.R. n. XII/1275 del 13/11/2023 con la quale è stata prorogata la "misura di aiuto SA.60703 "determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)" approvata con D.G.R. n. XI/4091 del 21/12/2020;
- la D.G.R. n. XII/2078 del 25/03/2024 con la quale è stata adeguata la DGRXII/1275 del 13/11/2023 alle "misure di finanziamento inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis";

CONSIDERATO che con le suddette deliberazioni si è proceduto:

- a prorogare la scadenza della misura di Aiuto SA.60703 dal 31/12/2023 al 31/12/2026;
- aumentare la dotazione finanziaria complessiva da € 70.000.000,00 a 140.000.000,00;
- comunicare alla Commissione Europea il regime quadro di aiuti in esenzione con il n. SA.111486;
- registrare nel Registro Aiuti il codice identificativo "CAR" ("Codice Aiuto RNA") N. 28268, ai sensi dell'art. 8 ("Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc") del Decreto 31 maggio 2017 n. 115 ("Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato");
- definire che, fatti salvi i casi che non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni

dell'art. 107 TFUE, par.1, i contributi possano essere assegnati mediante applicazione di una delle seguenti due procedure, in alternativa:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 1-12 e nell'alveo dell'art. 55;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

DATO ATTO che:

- i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023:
  - non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 2831/2023;
  - non sono concessi alle imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
  - in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

- i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2014/651 del 17/06/2014:
  - non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 2014/651, in quanto applicabile;
  - non sono erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale;

VISTE le D.G.R. n. 5500 del 02/08/2016, n. 6000 del 19/12/2016, n. 6642 del 29/05/2017, n. 3238 del 16 giugno 2020 e 4471 del 29/03/2021 di "Semplificazione dei bandi regionali";

VISTI i decreti n. 7754 del 30/05/2019 e n. 14822 del 30/11/2020 di "Semplificazione dei bandi";

CONSIDERATO che:

- gli impianti di risalita e le piste da sci rappresentano un importante fattore di competitività economica ed elemento turistico di traino, soprattutto nel periodo invernale, ed una rilevante fonte di occupazione per i comprensori montani lombardi;
- gli impianti a fune, secondo la prassi decisionale della Commissione Europea, sono inquadrabili come infrastrutture finalizzate allo sport che possono essere talora destinate a soddisfare esigenze generali di trasporto;

CONSIDERATO inoltre che:

- le società di gestione degli impianti di risalita hanno sostenuto negli anni e continuano a sostenere costi di gestione crescenti, soprattutto nell'ultimo biennio per far fronte alla grave crisi energetica dovuta anche ai conflitti in corso (russo e ucraino, palestinese e israeliano) per garantire un adeguato livello di innevamento artificiale che assicuri livelli di agibilità delle piste in condizioni di sicurezza anche attraverso il massiccio impiego degli impianti di innevamento programmato a fronte di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale;
- i costi maggiormente rilevanti sono costituiti dalle spese sostenute per i consumi energetici, per i consumi di carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste e per i costi di approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata;

RILEVATO che, la presente Deliberazione, si pone in continuità con gli analoghi provvedimenti adottati a valere sulle stagioni sciistiche 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, 2019/2020 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per il sostegno della gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi (DD.G.R. n. X/6406 del 27/03/2017, n. XI/276 del 28/06/2018 e n. XI/1766 del 17/06/2019, n. XI/3144 del 18/05/2020, n. XI/6290 del 26/04/2022), attraverso i quali sono stati assegnati a circa 40 beneficiari, soggetti gestori di impianti di risalita e di piste da sci (discesa e fondo), complessivamente circa 10 mln€ di contributi a fondo perduto in 7 anni, per il sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata;

RAVVISATA l'opportunità di confermare la misura per il sostegno alla gestione ed esercizio degli impianti di risalita anche per le stagioni sciistiche 2023/2024 e 2024/2025, allo scopo di dare continuità al processo di rilancio dell'offerta turistica montana della Lombardia, rendendola maggiormente attrattiva nei confronti dell'utenza, e di innalzamento degli standard di sicurezza nella pratica degli sport

sulla neve, anche mediante l'innevamento artificiale, anche in vista delle prossime olimpiadi 2026 Milano – Cortina che si terranno in parte sul territorio Lombardo;

RITENUTO inoltre di stabilire, nei limiti delle attuali risorse disponibili, che la dotazione finanziaria della misura per il sostegno alla gestione ed esercizio degli impianti di risalita ammonti 3.182.297 euro, di cui 1.382.297 euro per la stagione 2023/2024 (Bando Innevamento 2024) e 1.800.000 euro per la stagione 2024/2025 (Bando Innevamento 2025), la cui copertura è data sul capitolo 6.01.104.12002 "Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci", che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

- 145.297 euro a valere sul Bilancio 2024;
- 1.337.000 euro a valere sul Bilancio 2025;
- 1.700.000 a valere sul Bilancio 2026;

DATO ATTO che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- nel caso di contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831:
  - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
  - informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco dei tre anni in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti;
  - attesti di non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

- nel caso di contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2014/651 del 17/06/2014:
  - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 2, par. 1, punto 18 del suddetto Regolamento (UE);
  - attesti di non essere state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 2015/1589 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale;

VISTI:

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 "Registro Nazionale degli aiuti di Stato";
- il Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis - Registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);

DATO ATTO che si procederà pertanto:
- alle verifiche di cui agli artt. 13, 14 e 15 del suddetto Decreto Ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto Decreto Ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

VISTA la Legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

VISTO l'art. 8 della L.R. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

RITENUTO pertanto di approvare i criteri per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi - stagione sciistica 2023/2024 e 2024/2025, contenuti nel documento allegato (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che prevedono l'approvazione di due distinti bandi, uno per la stagione sciistica 2023/2024 (Bando Innevamento 2024), entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, e uno per la stagione sciistica 2024/2025 (Bando Innevamento 2025), entro e non oltre giugno 2024;

RITENUTO di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Presidenza - U.O. Sport e Giovani l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi

della presente deliberazione;

STABILITO che:
- entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione dovrà essere emanato il bando attuativo della presente misura limitatamente alla stagione 2023/2024 (Bando Innevamento 2024), nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla DD.G.R. 5500 del 02/08/2016 "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto" e successive;
- entro e non oltre giugno 2025, analogamente al bando attuativo relativo alla stagione 2023/2024, dovrà essere emanato il bando attuativo della presente misura relativamente alla stagione 2024/2025 (Bando Innevamento 2025);

VISTA la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

VISTA la L.R. n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

A voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato:

1. di approvare i criteri per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi - stagione sciistica 2023/2024 e 2024/2025, contenuti nel documento allegato (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che prevedono l'approvazione di due distinti bandi, uno per la stagione sciistica 2023/2024 (Bando Innevamento 2024 per € 1.382.297,00), entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione del presente

provvedimento, e uno per la stagione sciistica 2024/2025 (Bando Innevamento 2025 per € 1.800.000,00), entro e non oltre giugno 2025;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura ammonti a 3.182.297 euro a carico del capitolo 6.01.104.12002 del Bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:
   - 145.297 euro a valere sul Bilancio 2024;
   - 1.337.000 euro a valere sul Bilancio 2025;
   - 1.700.000 a valere sul Bilancio 2026;

3. di dare atto che i contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, saranno assegnati nel rispetto della DD.G.R. n. XII/1275 del 13/11/2023 e n. XII/2078 del 25/03/2024 e del regime SA. 111486:
   - ai sensi del regolamento (UE) n. 2014/651 del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
   - ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di dare atto che con successivi provvedimenti del competente Dirigente della Direzione Generale Presidenza - U.O. Sport e Giovani si provvederà:
   - entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione all'emanazione del bando attuativo della presente misura limitatamente alla stagione 2023/2024 (Bando Innevamento 2024), nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla D.G.R. 5500 del 02/08/2016 "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto" e seguenti;
   - entro e non oltre giugno 2025, analogamente al bando attuativo relativo

alla stagione 2023/2024, all'emanazione del bando attuativo della presente misura relativamente alla stagione 2024/2025 (Bando Innevamento 2025), nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla D.G.R. 5500 del 02/08/2016 "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto" e seguenti;

5. di demandare al dirigente competente la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO DE VECCHI in sostituzione di RICCARDO PERINI

ALLEGATO A

TITOLO	**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CORRENTE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI NEI COMPRENSORI SCIISTICI LOMBARDI, PER LE STAGIONI SCIISTICHE 2023/2024 E 2024/2025**
FINALITÀ	Favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste da sci nei comprensori sciistici lombardi, garantire la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi a sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci **dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici lombardi**. Riservare la possibilità di fornire un contributo a favore delle PMI che operano nella gestione delle piste da sci e degli impianti di risalita che, con l'incremento dei prezzi delle fonti energetiche registrato in Europa dovuta anche ai conflitti in corso (russo e ucraino, palestinese e israeliano) hanno subito un impatto economico sia sul versante della domanda che dell'offerta.
R.A. DEL PRS XI LGS.	6.3.3 Potenziare gli impianti e le infrastrutture sportive
SOGGETTI BENEFICIARI	Soggetti pubblici o privati che, alla data della presentazione dell'istanza di contributo, siano gestori di impianti di risalita e di piste da sci presenti sul territorio lombardo. Nella selezione dei soggetti beneficiari devono rispettarsi anche le esclusioni stabilite dalla normativa in materia di aiuti di stato. Per quanto riguarda i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono escluse le imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. Per quanto i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2014/651 del 17/06/2014 sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento, in quanto applicabile, e le imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale.
SOGGETTI DESTINATARI	---

SOGGETTO GESTORE	Direzione Generale Presidenza – Area Programmazione e Relazioni Esterne – U.O. Sport e Giovani
DOTAZIONE FINANZIARIA	3.182.297 €
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse complessive 3.182.297 € sul Capitolo 6.01.104.12002 del Bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità: - 1.382.297,00 € per la stagione sciistica 2023/2024, di cui 145.297,00 € a valere sul Bilancio 2024 e 1.237.000,00 € a valere sul Bilancio 2025 (**Bando Innevamento 2024**); - 1.800.000,00 € per la stagione sciistica 2024-2025 di cui 100.000,00 € a valere sul Bilancio 2025 e 1.700.000,00 € a valere sul Bilancio 2026 (**Bando innevamento 2025**).
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto sui costi di esercizio. Soglia massima del contributo erogabile: **125.000** €.
REGIME DI AIUTO DI STATO	I contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, sono assegnati nel rispetto delle D.G.R. n. XII/1275 del 13/11/2023 e n. XII/2078 del 25/03/2024 e del regime SA. 111486 - CAR 28268: - ai sensi del regolamento (UE) n. 214/651 Commissione Europea del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12); - ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione Europea del 13/12/2023 relativo agli aiuti "de minimis". Il Regolamento n. 2023/2831 si applica agli aiuti concessi alle "imprese", nel rispetto della definizione di "impresa unica" di cui all'articolo 2 (Definizioni), dove viene definita l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

	- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica. Qualora l'importo dell'aiuto individuale sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile tale aiuto sarà concesso nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile. Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato nella misura del: - 70% delle spese ammissibili **in caso di non aiuti per interventi di rilevanza locale;** - 70% delle spese ammissibili, entro la soglia **"de minimis",** nel caso in cui il contributo venga richiesto ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione Europea del 13/12/2023 relativo agli aiuti "de minimis"; - 70% delle spese ammissibili nel caso in cui il contributo venga richiesto **in esenzione da notifica** ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) n. 2014/651 Commissione Europea del 17/06/2014. Il contributo sarà concesso nel rispetto delle regole di cumulo di cui agli artt. 5 del Reg. (UE) 2831/2023, in tal caso verificato ai sensi dell'art. 14 comma 4, del D.M. 31/05/2017, n. 115 e 8 del Reg. (UE) 651/2014. Eventuali altri contributi a vario titolo da altre PP.AA. potranno cumularsi al contributo di cui ai presenti bandi ed arrivare al massimo a coprire: - il 100% delle spese ammissibili, in caso di non aiuti per interventi di rilevanza locale; - il 100% delle spese ammissibili, entro la soglia "de minimis", nel caso in cui il contributo venga richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della

	Commissione Europea del 13/12/2023 relativo agli aiuti "de minimis"; - fino all'80% delle spese ammissibili nel caso in cui il contributo venga richiesto ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014 Commissione Europea del 17/06/2014. Ai sensi dell'art. 52 della Legge 234/2012 e del D.M. 115/2017 in caso di non aiuto per interventi di rilevanza locale non saranno oggetto degli obblighi di registrazione degli aiuti, previsti invece per i contributi richiesti ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 e 651/2014. Qualora la dotazione complessiva dei bandi fosse insufficiente a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo erogabile in misura proporzionale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
INTERVENTI AMMISSIBILI	L'intervento consiste nell'assegnazione di contributi a fondo perduto per il sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata. Ambito territoriale dell'intervento: territori montani di Regione Lombardia.
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili a contributo regionale le spese di gestione ed esercizio sostenute per il funzionamento degli impianti di risalita e di innevamento artificiale sostenute nella stagione sciistica 2023/2024 (cioè dal 1 novembre 2023 al 30 aprile 2024) e nella stagione sciistica 2024/2025 (cioè dal 1 novembre 20224 al 30 aprile 2025) e relative ai costi sostenuti per: - consumi di energia elettrica; - consumo del carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste; - approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata; La spesa ammissibile è computata al lordo dell'IVA, salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Bandi valutativi – Presentazione delle domande su piattaforma informatica (Bandi e Servizi).
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le domande di contributo presentate saranno oggetto di verifica da parte degli uffici regionali secondo le seguenti modalità:

	- istruttoria formale, finalizzata a verificare i seguenti requisiti di ammissibilità: o il rispetto delle modalità e dei termini della presentazione della domanda; o la sussistenza dei requisiti soggettivi riferiti alla qualifica di soggetto beneficiario; o la regolarità e completezza della documentazione tecnica inviata; o la fruizione generalizzata dell'impianto, ossia la garanzia dell'utilizzo dell'impianto e delle piste da sci da parte di tutti i cittadini indistintamente previo pagamento, se previsto, della tariffa di utilizzo; - istruttoria tecnico-economica, finalizzata a: o verificare la presenza dell'impianto di innevamento (in assenza di impianti di innevamento non è possibile richiedere il contributo); o quantificare la somma della lunghezza delle piste innevate correlate all'apertura delle stesse per almeno 30 giorni l'imputazione delle spese sostenute alla stagione sciistica 2023/2024 (dal 1° novembre 2023 al 30 aprile 2024) ed alla stagione 2024/2025 (dal 1° novembre 2024 al 30 aprile 2025); - calcolo del contributo massimo erogabile: il contributo regionale sarà determinato, per ogni singola richiesta, come di seguito specificato. L'importo da erogare ai richiedenti sarà determinato in percentuale variabile (50%-60%-70%) sulle spese sostenute nella stagione di riferimento(costi energetici, costi carburante, costi di approvvigionamento idrico, ad esclusione dei canoni concessori), in funzione della lunghezza delle piste innevate artificialmente e con l'applicazione di un tetto massimo. Nel dettaglio, il contributo deriva da: o lunghezza delle piste da sci innevate artificialmente (L), aperte per almeno 30 giorni, nel corso della stagione sciistica di riferimento; o somma del contributo % (in funzione della classe individuata) calcolato separatamente sui costi energetici, sui costi del carburante, sui costi di approvvigionamento idrico (E+C+I); o applicazione del tetto massimo ammissibile: il contributo massimo erogabile, complessivamente, non potrà comunque

superate il tetto massimo stabilito per ogni classe (A, B, C) individuata, secondo la seguente tabella:

Lunghezza (L) piste da sci innevate artificialmente (km)	Classe	Contributo (%) di Costi energetici (E) + carburante (C) + approvvigionamento idrico (I)+ spese Covid-19(C19)	Tetto massimo (E+C+I+C19) (€)
0 < L ≤10	C	70	75.000
10 < L ≤25	B	60	100.000
L > 25	A	50	125.000

Ai fini dell'individuazione del dato "Lunghezza delle piste da sci innevate artificialmente" (in km), sono assunte a conteggio le piste o i tratti di pista che risultano "innevate" e che sono indicate all'interno dell'Osservatorio Sport di Montagna (con dati estratti alla fine della stagione di riferimento), fatto salvo eventuali dichiarazioni allegate alla richiesta di contributo mantenute in esercizio e percorribili dagli utenti per almeno 30 (trenta) giorni nel corso della stagione sciistica di riferimento.

A tale scopo, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione della lunghezza delle piste e delle caratteristiche degli impianti di innevamento programmato esistenti, accompagnata da una specifica perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato.

Nel caso di assenza di modifiche della documentazione tecnica già fornita in una delle precedenti edizioni del Bando Innevamento la stessa sarà ritenuta valida anche per la partecipazione al bando Innevamento 2024 e non sarà necessario produrre nuovamente tale dichiarazione. Si procederà analogamente per il Bando Innevamento 2025.

- Termini del procedimento:
  - Bando Innevamento 2024:
    - Entro giugno 2024 – Decreto Approvazione Bando Innevamento 2024;
    - Dal 15 luglio al 9 settembre – Deposito delle domande di contributo;

	▪ Entro ottobre 2024 – Approvazione da parte di Regione Lombardia delle risultanze delle istruttorie, con l'individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi; ▪ Entro novembre 2024 – Erogazione 1° quota contributo, pari a 145.297,00 euro, da suddividersi in maniera proporzionale tra tutte le domande ammissibili; ▪ Entro febbraio 2025 – Erogazione 2° quota contributo, pari a 1.237.000 euro. o Bando Innevamento 2025: ▪ Entro giugno 2025 – Decreto Approvazione Bando Innevamento 2025; ▪ Dal 14 luglio al 8 settembre 2025 – Deposito delle domande di contributo; ▪ Entro ottobre 2025 – Approvazione da parte di Regione Lombardia delle risultanze delle istruttorie, con l'individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi; ▪ Entro novembre 2025 – Erogazione 1° quota contributo, pari a 100.000 euro, da suddividersi in maniera proporzionale tra tutte le domande ammissibili; ▪ Entro gennaio 2026 – Erogazione 2° quota contributo, pari a 1.700.000 euro.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo spettante sarà erogato ai soggetti beneficiari ammessi, entro il limite della disponibilità finanziaria, previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO DE VECCHI in sostituzione di RICCARDO PERINI